

Civile Ord. Sez. 1 Num. 21171 Anno 2018

Presidente: CRISTIANO MAGDA

Relatore: VELLA PAOLA

Data pubblicazione: 24/08/2018

sul ricorso 14832/2014 proposto da:

S.p.a. (già S.p.a.), succeduta alla S.p.a.), in
persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in Roma, Via presso lo studio
dell'avvocato , rappresentata e difesa dagli
avvocati giusta procura in calce al
ricorso;

-ricorrente -

contro

Salvatore, Sebastiana, elettivamente
domiciliati in Roma, presso lo studio
dell'avvocato che li rappresenta e difende, giusta
procura in calce al controricorso;

-controricorrenti -

1

ord
623
2018

W

contro

Carmela;

- intimata-

avverso la sentenza n. 697/2013 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 28/03/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/03/2018 dal cons. VELLA PAOLA;

lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale SORRENTINO FEDERICO che ha chiesto il rigetto del ricorso.

FATTI DI CAUSA

I. Con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Catania ha confermato la decisione con cui il Tribunale di Catania aveva accolto l'opposizione proposta da Carmela (quale fideiussore del defunto coniuge Salvatore), Salvatore e Sebastiana (quali eredi dello stesso debitore principale) avverso il decreto ingiuntivo ottenuto dalla S.p.a., per nullità della capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito praticata sul conto corrente bancario del correntista (ivi compresa la commissione di massimo scoperto), condannando la banca a restituire agli eredi i pagamenti risultati indebiti, all'esito di apposita c.t.u., dopo aver escluso – per quanto qui rileva – la possibilità di applicare criteri di imputazione ex art. 1194 cod. civ.

II. Avverso detta sentenza la S.p.a. – succeduta alla S.p.a., già S.p.a., incorporante per fusione la S.p.a. – ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, cui i S.p.a. hanno resistito con controricorso.



RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l'unico motivo di ricorso – rubricato «Violazione e falsa applicazione dell'art. 1194 c.c.» – la ricorrente deduce che la clausola che prevede il c.d. anatocismo bancario, pur essendo affetta da nullità, avrebbe rilevanza ai fini della ricostruzione della comune volontà negoziale delle parti, per cui le rimesse del correntista successive alla chiusura trimestrale del conto dovrebbero essere imputate prima a interessi e spese, e poi al capitale, «nel rispetto della volontà negoziale ed in analogia a quanto previsto dall'art. 1194 cod. civ.».

2. La censura presenta profili di inammissibilità e di infondatezza.

3. In primo luogo, essa non incide direttamente sulla *ratio decidendi* della sentenza impugnata – con cui il giudice d'appello ha ritenuto che «i saldi passivi trimestrali... in corso di rapporto e prima della chiusura del conto corrente bancario non possono qualificarsi quali debiti liquidi ed esigibili», donde il venir meno del presupposto per l'applicazione dei criteri di imputazione di cui all'art. 1194 cod. civ. alle successive rimesse – limitandosi a prospettare gli effetti della valenza negoziale della clausola anatocistica, nonostante la sua dichiarata (e non impugnata) nullità.

4. Peraltro, con riguardo alla pretesa ricostruzione della comune volontà negoziale delle parti, vale il principio per cui «in tema di ermeneutica contrattuale, l'accertamento della volontà delle parti in relazione al contenuto del negozio si traduce in una indagine di fatto, affidata al giudice di merito e censurabile in sede di legittimità solo nell'ipotesi di violazione dei canoni legali d'interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 e seguenti c.c.. Ne consegue che il ricorrente per cassazione deve non solo fare esplicito riferimento alle regole legali d'interpretazione mediante specifica indicazione delle



norme asseritamene violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai richiamati canoni legali» (Cass. n. 27136 del 2017).

5. In ogni caso, la decisione impugnata è del tutto in linea con il consolidato orientamento di questa Corte, richiamato anche nelle conclusioni del Sostituto Procuratore Generale (Cass. n. 5707 del 1997, n. 6022 del 2003, n. 20904 del 2005, n. 9510 del 2007, n. 17448 del 2009) e di recente ribadito proprio in materia di conto corrente bancario, avendo questa Corte precisato che «Il principio di cui all'art. 1194 c.c., secondo cui ogni pagamento deve essere imputato prima agli interessi e poi al capitale salvo un diverso accordo con il creditore, postula che il credito sia liquido ed esigibile, atteso che solo questo, per sua natura, produce interessi ex art. 1282 c.c., sicché è inapplicabile al rapporto di conto corrente bancario, nella cui struttura unitaria le operazioni di prelievo e versamento non integrano distinti ed autonomi rapporti di debito e credito reciproci tra banca e cliente, per i quali, nel corso dello svolgimento del rapporto, si possa configurare un credito della banca rispetto a cui il pagamento del cliente debba essere imputato agli interessi. Il suddetto principio è, tuttavia, utilizzabile se al conto acceda un'apertura di credito, ex art. 1842 c.c., ove il correntista abbia effettuato versamenti o su conto cd. scoperto, destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'accreditamento, o su conto in passivo a cui non acceda l'apertura di credito» (Cass. Sez. 1, n. 10941 del 2016). Nel caso di specie non è stata infatti rappresentata la sussistenza delle ipotesi da ultimo indicate, sulle quali avrebbe semmai potuto condursi una diversa ed ulteriore valutazione nel senso auspicato da parte ricorrente.

6. Al rigetto del ricorso segue la condanna alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo.

7. Infine si dà atto, in mancanza di qualsivoglia discrezionalità al riguardo (Cass., Sez., U., n. 15279 del 2017 e n. 24245 del 2015; Cass. n. 5955 del 2014), della sussistenza dei presupposti – rigetto integrale o inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione – per il versamento, da parte dell'impugnante soccombente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, a norma dell'art. 13, comma 1-bis e 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (come modificato dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17), applicabile *ratione temporis* trattandosi di ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida per ciascuno dei controricorrenti in Euro 5.000,00 per compensi, oltre a spese forfettarie nella misura del 15 per cento, esborsi liquidati in Euro 200,00 ed accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228/2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.